

Articolo 1

I signori

ALESSIA D'ANGELO nata a Enna il 25/08/1986, residente a Torino, cittadina italiana, codice fiscale DNGLSS86M65C342A

SALVATORE BARBERA nato a Enna il 27/09/1953 residente a Enna, cittadino italiano, codice fiscale BRBSTV53P27C342Q

AURELIA LOMBARDO nata a Vernesti il 06/01/1992 residente a Enna, cittadina italiana, codice fiscale LMBRLA92A46Z129Y

costituiscono l'Associazione di Promozione sociale Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta, con la seguente denominazione: "JATU" Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore", in breve "JATU A.P.S.E.T.S." (di seguito anche "A.P.S.").

Articolo 2

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice civile, della legislazione vigente ed in particolare: ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione Italiana; degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e rigetta ogni discriminazione razziale e sociale.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale associativo non possono, durante la vita dell'associazione, essere distribuiti, anche in modo

indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione è disciplinata dal presente atto e dai Regolamenti che si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Per lo svolgimento dell'attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate dai propri associati e dai volontari, nei limiti delle disposizioni di legge e in particolare dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017; può tuttavia avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomi o di altra natura nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 3

L'A.P.S. ha sede legale nel Comune di Enna alla Via Aidone n. 43.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

Potranno essere istituiti o soppressi, sia in Italia che all'estero, uffici di rappresentanza.

Articolo 4

L'associazione esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha lo **scopo** di:

1. Sensibilizzare l'opinione pubblica locale sulle problematiche economiche e sociali dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), con particolare riferimento agli Stati africani;
2. Promuovere e realizzare, in ambito provinciale e nazionale, iniziative di solidarietà internazionale e di sostegno allo sviluppo economico delle popolazioni dei PVS.
3. Collaborare con Enti e/o Istituzioni locali per favorire lo svolgimento di attività di solidarietà internazionale.
4. Aderire a campagne di solidarietà sociale e/o a progetti umanitari (nazionali e internazionali) non correlati ai PVS, previa autorizzazione da parte del consiglio direttivo ed entro limiti finanziari stabiliti dallo stesso organo esecutivo.

A tale scopo, l'Associazione può quindi, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili - anche convenzionandosi con Enti pubblici e con privati - patrocinare, promuovere e gestire (in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri) le seguenti iniziative, manifestazioni e attività:

1. Organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi in favore dei PVS, con particolare riferimento all'Africa.
2. Predisposizione e realizzazione di progetti di sostegno e miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle

popolazioni dei PVS, anche mediante la realizzazione di strutture ed impianti funzionali ai bisogni delle realtà locali.

3. Attuazione di programmi di supporto alle iniziative delle popolazioni autoctone dei PVS, nell'intento di favorire l'autonomia di gestione e la qualificazione professionale degli operatori locali.

4. Organizzazione di incontri di conoscenza e di studio su lingue, storia e culture straniere.

5. Collaborazione con Associazioni ed Enti, pubblici e privati, interessati alle materie del presente statuto.

Nell'ambito delle attività sopraelencate, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra e di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Tutte le suddette attività potranno essere svolte in parte con modalità commerciali, nel rispetto delle relative norme e regolamenti e in particolare della disciplina fiscale agevolativa in materia.

A tale scopo, l'Associazione può quindi, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili - anche convenzionandosi con Enti pubblici e con privati - patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:

a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) l'erogazione di prestazioni e servizi che supportino le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati.

Articolo 5

L'associazione ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta per delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 6

L'associazione avrà come principi informatori: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai soci, sovranità

dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni fornite dai volontari diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 7

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, per il primo mandato triennale, vengono nominati Alessia D'Angelo, Salvatore Barbera e Aurelia Lombardo, qui costituiti.

Il primo Consiglio sarà quindi formato da tre membri.

1 - La Signora ALESSIA D'ANGELO viene nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2 - Il Signor SALVATORE BARBERA viene nominato Tesoriere e Vicepresidente e Tesoriere.

3 - La Signora AURELIA LOMBARDO viene nominata Consigliere e Segretaria.

Gli amministratori, così nominati, comparenti in questo atto, dichiarano di accettare la carica a ciascuno di essi conferita e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza.

Articolo 8

Il primo esercizio sociale si chiuderà il **31 dicembre 2021**.

Articolo 9

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e/o associazioni di promozione sociale e/o cooperative sociali (queste ultime nei limiti di cui all'articolo 35, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) che condividono le finalità dell'Associazione stessa.

L'Associazione si compone di Soci:

- Ordinari: sono colori che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Sono soci effettivi ordinari dell'Associazione le persone fisiche e/o associazioni di promozione sociale e/o cooperative sociali che abbiano versato la quota associativa minima stabilita dall'assemblea.

Sono Soci effettivi Sostenitori le persone fisiche e/o associazioni di promozione sociale e/o cooperative sociali che hanno versato una quota almeno di dieci volte superiore a quella minima stabilita dall'Assemblea.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il socio effettivo può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato; viene considerato recedente

se non ha versato la quota associativa annuale entro un mese dal secondo invito scritto rivoltoagli, perdendo automaticamente ogni diritto associativo e patrimoniale.

Articolo 10

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 11

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 12

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 13

Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 14

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea degli Associati, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo del precedente esercizio e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli eventuali utili di bilancio e il patrimonio dell'Associazione non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, e devono essere utilizzati solo per attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'Articolo 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- l'Organo di revisione legale dei conti, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'Articolo 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 16

Sono di competenza dell'Assemblea degli Associati:

- a) l'ammissione di nuovi Soci effettivi ordinari, sostenitori e benemeriti, e la determinazione della quota associativa annuale, pluriennale, minima per gli Aderenti ordinari e sostenitori;
- b) la determinazione del numero e la nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente;
- c) la nomina, eventuale, dei componenti l'organo di controllo;
- d) la nomina, eventuale, del Revisore Contabile;
- e) l'approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo;
- f) le modificazioni dello Statuto;
- g) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione;
- h) la determinazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- i) l'adozione di ogni altra decisione su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

La mancata ammissione di nuovi Associati di cui alla lettera

- a) non potrà mai riferirsi alle condizioni economiche o a discriminazioni di qualsiasi altra natura riferite agli associati.

Articolo 17

L'assemblea degli Associati viene convocata presso la Sede Legale o altrove purché nella Regione Sicilia, entro il termine di cui all'articolo 14 e ogniqualvolta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione o ne faccia richiesta scritta motivata l'organo di controllo o almeno un decimo degli Aderenti effettivi e benemeriti.

L'assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo e con comunicazione ai soci effettivi a mezzo posta e/o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione e comunque trascorse quarantotto ore dalla prima convocazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli Associati.

Articolo 18

L'Assemblea degli Associati è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli Associati Ordinari, Sostenitori e Benemeriti;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati Ordinari, Sostenitori e Benemeriti e purché l'assemblea sia convocata almeno 48 (quarantotto) ore dopo la prima convocazione;

- per le modificazioni statutarie sia in prima che in seconda convocazione: quando siano presenti almeno la maggioranza assoluta degli Associati ordinari, Sostenitori e Benemeriti;

- per lo scioglimento sia in prima che in seconda convocazione: quando siano presenti almeno tre quarti degli Associati Ordinari, Sostenitori e Benemeriti ed occorre il voto favorevole di tutti.

L'Associato può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Associato che non sia componente del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo o Revisore dei Conti.

Nessuno può essere portatore di più di una delega.

Articolo 19

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un componente appositamente nominato dall'Assemblea e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 20

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente o, in mancanza di questi, al Vicepresidente; in mancanza di ambedue spetta da chi viene designato dalla maggioranza degli Associati presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, eccetto quelle riguardanti lo scioglimento per le quali è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati Ordinari, Sostenitori e Benemeriti aventi diritto al voto.

Nello stesso modo l'Assemblea provvede alle nomine. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 21

Il consiglio di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di undici Soci Ordinari, e comunque in numero dispari, secondo determinazione dell'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono alla sostituzione con delibera consiliare

scegliendoli tra i primi non eletti. I nominati restano in carica fino alla prima Assemblea degli Aderenti successiva.

L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; la gestione ordinaria viene assicurata dai membri rimasti in carica, finché l'Assemblea degli Aderenti convocata d'urgenza dai consiglieri restanti o, in mancanza, dall'organo di controllo, abbia ricostituito il Consiglio.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, dal vicepresidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione, da comunicarsi, con qualsiasi mezzo, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti o l'organo di controllo; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dall'organo di controllo.

Articolo 23

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; questi non possono farsi rappresentare.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi componenti presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si astengano dal voto; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze consiliari assiste l'Organo di Controllo.

In alternativa alla procedura sopra indicata le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compreso l'Organo di Controllo, adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, anche informatico, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro due giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 24

La rappresentanza legale dell'Associazione in ogni sede spetta al Presidente o al Vicepresidente in caso di impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione straordinaria dell'Associazione eccettuati soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea degli Associati.

Articolo 25

Nei casi previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea degli Associati nomina un Organo di controllo, anche monocratico, composto da iscritti nel ruolo dei revisori contabili e degli albi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

All'Organo di controllo compete:

- a) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Articolo 14 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Esso può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, degli Associati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 26

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Articolo 36 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dall'eventuale apposito regolamento adottato dall'associazione.

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Articolo 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 27

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea straordinaria degli Associati con le modalità di cui all'Articolo 18.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore avente lo stesso o analogo scopo secondo quanto previsto dall'Articolo 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 28

Per quanto non previsto nel presente Atto Costitutivo e Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 29

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'Articolo 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 30

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Articolo 31

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, vigente dopo l'entrata in vigore della Legge 6 agosto 2008 n. 133), e della normativa antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, i comparenti, da me Notaio informati circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali i dati stessi possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, ed in relazione all'obbligo di rilasciare copia degli atti a chiunque ne faccia richiesta, dichiarano di consentire ed autorizzare l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini previsti e disciplinati dal citata normativa.